

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00719 del 27/01/2021

Proposta n. 939 del 25/01/2021

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società I.GE.CO. Srl, con sede legale in viale Gramsci 5, 04100 Latina (LT), CF/P.IVA n. 00277730594, per l'esercizio di un impianto mobile di marca Marca OM SPA, Modello OMTRACK GIOVE, Matricola n. TK150142, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche).

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società I.GE.CO. Srl, con sede legale in viale Gramsci 5, 04100 Latina (LT), CF/P.IVA n. 00277730594, per l'esercizio di un impianto mobile di marca Marca OM SPA, Modello OMTRACK GIOVE, Matricola n. TK150142, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 05 agosto 2020, n. 4 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società I.GE.CO. Srl (di seguito Società), con sede legale in viale Gramsci 5, 04100 Latina (LT), CF/P.IVA n. 00277730594, legalmente rappresentata dal Sig. Giulio Toppetta, ha inoltrato istanza, acquisita al protocollo regionale al n. I.0745665 del 26.11.2018, per il rilascio di autorizzazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, di marca Marca OM SPA Modello OMTRACK GIOVE Matricola n. TK150142, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Società, con la nota di cui al capoverso precedente ha inoltrato la documentazione di cui alla DGR n. 864/2014, tra cui una Relazione Tecnica a firma dell’ing. Daniele Ambroselli, iscritto all’Ordine degli ingegneri di Latina al n. B16, articolata secondo i seguenti capitoli e paragrafi: **PREMESSA** (Descrittiva del tipo di attività), **DESCRIZIONE IMPIANTO MOBILE** (Caratteristiche tecniche della macchina, Diagramma flusso dell’impianto e delle fasi di lavoro, Modalità di svolgimento delle attività, Modalità di ricovero in fase di non esercizio), **ASPETTI AMBIENTALI** (Approvvigionamento idrico, Emissioni in atmosfera, Rifiuti autoprodotti, Impatto acustico), **ELENCO DEI RIFIUTI DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONI DI RECUPERO (R5 - potenzialità giornaliera e annuale - Modalità di stoccaggio e ricezione dei rifiuti, Modalità gestione dei rifiuti con codice a specchio), GESTIONE DELL’IMPIANTO (Presidio, Controllo dei rischi, Piano di emergenza e ripristino a fine esercizio), ALLEGATI (Dichiarazione di conformità del macchinario, Scheda Tecnica del macchinario, Organigramma personale qualificato);**
- la Regione Lazio, con nota n.U.0398689 del 05/05/2020, in relazione al notevole tempo trascorso dalla richiesta presentata dalla Società, ha proceduto direttamente all’istruttoria senza trasmettere la documentazione agli altri Enti, richiedendo che la Relazione Tecnica pervenuta venisse integrata con l’indicazione dei seguenti dati;
 - *descrizione tipo della fase di installazione del cantiere, con le informazioni sulle modalità di messa in riserva dei rifiuti e dello stoccaggio delle materie recuperate, nonché degli apprestamenti tecnici prevedibili per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate;*
 - *presentazione di elaborati grafici datati, timbrati e firmati riportanti la disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi, dei punti di emissione in atmosfera ed eventuali particolari costruttivi;*
 - *indicazione, per ciascuna tipologia di codice CER in ingresso all’impianto, della potenzialità giornaliera ed annuale, individuando i materiali ottenibili dalle attività di trattamento e precisando*

se i medesimi siano costituiti da materie prime secondarie, ovvero da rifiuti, indicando, in tale caso, le successive modalità di gestione adottate in relazione alle normative ambientali applicabili;

- *informazioni necessarie per verificare che i codici CER dei rifiuti non pericolosi da trattare, le loro caratteristiche, nonché le operazioni di recupero da effettuare e le caratteristiche delle materie prime seconde da ricavare siano conformi a quanto puntualmente stabilito dal D.M. 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia indicati nei singoli capitoli dell'Allegato 1, Suballegato I del medesimo D.M. 05/02/1998;*
 - *descrizione della procedura, a carico del Gestore dell'impianto mobile, sulle attività di controllo e di caratterizzazione di base e analitica, ai fini dell'accettazione dei rifiuti con codice a specchio (per accertare e verificare la classificazione come rifiuto non pericoloso fatto dal produttore), in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 8 comma 5 del D.M. 05/02/1998 e in conformità al Regolamento UE 1357/2014 e successive modifiche ed integrazioni;*
 - *informazioni su campionamento e analisi, test di cessione e verifica delle caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998, nei casi ivi previsti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate ed in base alla normativa tecnica di settore per l'utilizzo degli aggregati riciclati, anche con riferimento alla D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";*
 - *indicazione delle modalità di bagnatura dei cumuli di rifiuti da lavorare e lavorati, nonché delle materie prime ricavate dal trattamento dei rifiuti, con informazioni sulla fornitura dell'acqua da utilizzare e sui sistemi di contenimento di eventuali effluenti provenienti dalla bagnatura e eventuale loro smaltimento a norma di legge;*
 - *in rapporto al livello di emissione del rumore dato dal costruttore dell'impianto nelle condizioni di esercizio riferite alla massima potenzialità, indicazione dei risultati di una simulazione dell'impianto medesimo in assetto operativo reale, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 All. V come integrato dal D.Lgs 106/2009, per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivati dall'esposizione al rumore durante il lavoro; indicazione delle misure di prevenzione da adottare sia per il personale addetto che per l'ambiente circostante il cantiere, anche in relazione alla eventuale presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze (es. ospedali, scuole, ecc... tenendo conto di eventuali limiti di zonizzazione acustica del contesto ambientale da rispettare).*
- la Società, con nota trasmessa via PEC in data 04 agosto 2020, acquisita agli uffici regionali con lo stesso protocollo della nota Regione Lazio di richiesta integrazioni, n. U.0398689 del 05/05/2020, ha presentato una seconda Relazione Tecnica integrativa, con allegata planimetria "Disposizione Tipica Cantiere Edile", sempre a firma della suddetto ing. Daniele Ambroselli, nella quale sono state fornite le precisazioni richieste e sono state descritte più in dettaglio le fasi operative da svolgere, come di seguito sintetizzato:
- *la configurazione tipica di cantiere, le modalità di demolizione di un edificio, privilegiando quella selettiva, di cernita dei rifiuti, eliminando quelli non trattabili con l'impianto, le modalità di stoccaggio dei rifiuti (luoghi di posizionamento, collocazione in contenitori ovvero sistemazione per cumuli, suddivisione per categorie omogenee, suddivisione per tipologia, apponendo idonea segnaletica con codici CER), modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (normalmente con criterio volumetrico dei 30 metri cubi e per categorie omogenee) e delle MPS ottenute, modalità delle fasi lavorative, con rimozione del materiale indesiderato, inclusa la separazione magnetica del materiale ferroso residuo qualora presente, della fase di frantumazione e di selezione per la riduzione volumetrica dei rifiuti ai fini del successivo riutilizzo (ove previsto dal piano di gestione rifiuti previa verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i, tale fase potrebbe prevedere preliminarmente la gestione di un ulteriore deposito di mps),*

previsione di conferimento presso impianto esterno per il recupero effettivo nel riutilizzo nella produzione di prodotti finiti.

- *è stata evidenziata la possibilità di utilizzo dell'impianto mobile per il trattamento del fresato d'asfalto ai fini del suo riutilizzo come sottofondo per la costruzione di strade, così come previsto dall'Allegato 1 del DM n. 69 del 28 Marzo 2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e qualora conforme agli stessi requisiti previsti da tale allegato; a tal riguardo, sono state indicate le modalità di lavorazione del fresato, specificando che esso viene normalmente caricato direttamente su un mezzo con cassone e movimentato all'interno della zona di cantiere per essere trasportato al deposito di cantiere preventivamente identificato, specificando che il recupero sul cantiere è subordinato all'esito positivo del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto dalla normativa vigente.*
- *Elenco dei Rifiuti da Sottoporre ad Operazioni di Recupero, operazione R5 (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi);*

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	STATO FISICO PREVISTO	Potenzialità di recupero giornaliera t/g (1) *	Potenzialità di recupero annuale t/a
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido non pulverulento	1180 ÷ 2065	4.500
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 1310	Solido non pulverulento	1180 ÷ 2065	120.000
17 01 01	Cemento	Solido non pulverulento		
17 01 02	Mattoni	Solido non pulverulento		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solido non pulverulento		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Solido non pulverulento		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06,	Solido non pulverulento		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Solido non pulverulento		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Solido non pulverulento	1180 ÷ 2065	90.000
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Solido non pulverulento	1180 ÷ 2065	5.000

* POTENZIALITÀ nominale massima Impianto: 295 t/h

4 ore lavorative	➤ 1.180 ton/giorno
7 ore lavorative	➤ 2.065 ton/giorno

- *Elenco dei Rifiuti con Indicazione dei dati previsti nei singoli capitoli di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e Smi, come riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte sostanziale e integrale;*
- *elenco dei rifiuti prodotti dalle attività cantieristiche (autoprodotti - rifiuti non inerti)*

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE SUCCESSIVA
17 02 01	legno	D13/R13
17 02 02	vetro	D13/R13
17 02 03	plastica	D13/R13
17 04 05	ferro e acciaio	D13/R13
17 04 07	metalli misti	D13/R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13/R13

(elenco possibilmente non esaustivo)

- *chiarimenti relativi all'impatto acustico dell'impianto, evidenziando che il livello di potenza sonora dichiarato dal costruttore si attesta intorno ai 120 dBA, nonché indicando le norme di riferimento per la caratterizzazione del livello di potenza, UNI EN ISO 3744:1995 – UNI STANIMUC 7712, Dd.lgs 4 settembre 2002 n. 262; Decreto 24 Luglio 1996 n. 459 (Direttiva Macchine); inoltre, è stato specificato che le indicazioni sui metodi di controllo e contenimento del rumore saranno contenute nella relazione di valutazione previsionale di impatto acustico in occasione di ogni campagna, specificando che verrà effettuata una valutazione previsionale del clima acustico generato dall'esercizio della macchina, da cui potrà scaturire l'eventuale necessità di predisporre barriere mobili fonoassorbenti per la mitigazione dell'impatto acustico verso possibili recettori sensibili (Legge 447/95), ai fini dell'adeguamento dei limiti di immissione al contesto di zona, ed eventualmente costituito da recettori sensibili. È stato altresì specificato che nell'eventualità che dalla valutazione previsionale scaturisse il superamento dei limiti di immissione, si provvederà alla richiesta di autorizzazione in deroga e che i lavori non avranno inizio sino al rilascio definitivo di tale autorizzazione da parte del Comune.*
- *è stato precisato che le attività verranno svolte in modo da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori presenti in tutte le fasi lavorative, compresi quelli nella fase di trasporto, che dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 188 e successivi del D.lgs. 152/06 s.m.i.;*
- *ai fini della protezione dei lavoratori in fase di lavorazione della macchina, è stato fatto riferimento a quanto previsto dalle procedure di sicurezza aziendali, che impongono di mantenere una distanza di sicurezza maggiore ai 15 m dalla zona operativa del mulino, nei cui vicinanze può stazionare solo l'addetto alla conduzione della stessa (persona addestrata, formata ed informata sui rischi connessi all'utilizzo della macchina stessa, che staziona al posto guida), che l'obbligo di utilizzare idonei dispositivi di protezione, tra cui quelli auricolari, tenuto che con riferimento agli esiti del documento di valutazione dei rischi aziendale, il livello equivalente di pressione sonora a cui risulta esposto tale operatore è di poco superiore ai 90 dBA;*
- *con l'obiettivo di evitare eventuali impatti sull'ambiente, sono stati indicati tutti gli aspetti e gli accorgimenti necessari di cui tenere conto nella gestione dei rifiuti, nonché le modalità di deposito/stoccaggio degli stessi rifiuti (oltre che delle MPS, da tenere separate dai rifiuti), sono state indicate nel dettaglio le modalità di stoccaggio dei rifiuti, in attesa di recupero, in cumuli od in cassoni scarrabili, suddivisi per categorie omogenee, conformemente alle caratteristiche del cantiere ed agli spazi disponibili, prevedendo la protezione adeguata dei cumuli, del terreno sottostante i rifiuti accumulati;*
- *indicazione della procedura di verifica della conformità del rifiuto da parte del gestore dell'impianto, utilizzando la modulistica delle linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio e recupero dei rifiuti inerti della Regione Lazio (DGR n. 34/2012); verifica di conformità in loco da parte del gestore dell'impianto, rispetto a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità (fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1 del D.M. 27/09/2010 e tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 116/2014, che sono andate a modificare l'allegato D della parte IV al D.Lgs. 152/2006);*

- sono stati indicati la Procedura di caratterizzazione analitica, secondo lo schema a seguire, ai fini dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi con codice a specchio, in analogia con quanto previsto dall'Art.8 del D.M. 05/02/98, a integrazione della procedura di caratterizzazione di base, entrambe a carico del produttore di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in impianto (contenente le informazioni di cui all'Allegato 1 del D.M. 27/09/2010), nonché i conseguenti obblighi da parte del Gestore per la conservazione dei documenti relativi:

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI DI RICICLAGGIO/ RECUPERO	DETERMINAZIONI ANALITICHE PER AMMISSIONE AD OPERAZIONI DI RICICLAGGIO/RECUPERO CARATTERIZZAZIONE ex punto 3.4 allegato D parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13/R5	X
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13/R5	X
17 01 01	Cemento	R13/R5	
17 01 02	Mattoni	R13/R5	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13/R5	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13/R5	X
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06,	R13/R5	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13/R5	X
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13/R5	X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13/R5	X

- descrizione dell'attività a carico del Gestore dell'impianto mobile relative al campionamento e alle analisi (sono state indicate le modalità di svolgimento e verificando la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni e alle condizioni di esercizio per la specifica attività svolta, nonché che il prodotto ottenuto soddisfa i criteri previsti dall'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dall'operazione di recupero assume normalmente la qualifica di "non rifiuto" in quanto), al test di cessione e alla verifica delle caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203" e dal D.M. 05/02/1998; in particolare è stata inserita la seguente Tabella, ai sensi della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, riguardante la lavorazione dei codici riconducibili al punto 7.1:

Codice Aggregato	Riferimento Circ. Min. UL/2005/5205	Utilizzo	Tipologia di prove	Frequenza delle prove
A1	All. C1	Corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile	Merceologica, Granulometrica ¹ , Test di cessione	Settimanale e al massimo su lotti di 3.000 mc
A2	All. C2	Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali	Merceologica, Granulometrica ¹ , Meccanica, Test di cessione	Settimanale e al massimo su lotti di 3.000 mc
A3	All. C3	Strato di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali	Merceologica, Granulometrica ¹ Meccanica, Test di cessione	Settimanale e al massimo su lotti di 3.000 mc
A4	All. C4	Recuperi ambientali, riempimenti e colmate	Merceologica, Granulometrica ¹ , Test di cessione	Settimanale e al massimo su lotti di 3.000 mc
A5	All. C5	Strati accessori (avente funzione anticapillare, antigelo, drenante, ecc)	Merceologica, Test di cessione	Settimanale e al massimo su lotti di 3.000 mc

➤ è stato specificato che nei periodi di inutilizzo il macchinario verrà ricoverato presso la sede produttiva della ditta ove gestisce un impianto di produzione di materiali inerti e conglomerati bitumos, ovvero presso località Colleterondo, 04010 Sonnino (LT);

TENUTO CONTO di quanto espresso ai capoversi precedenti, nel rilevare che le operazioni propedeutiche al recupero vero e proprio con l'impianto mobile, così come descritte nelle Relazioni Tecniche, sono la R13 e la R12, si può ritenere che la documentazione trasmessa dalla Società abbia descritto il funzionamento dell'impianto in tutte le sue componenti, con rappresentazioni grafiche dello stesso, oltre che le modalità di gestione dei rifiuti e le misure che verranno adattate a salvaguardia delle matrici ambientali in occasione della campagne mobili di attività;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato, per quanto sopra illustrato, si ritiene che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrano tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;

- sulle MPS a cura del gestore dell'impianto mobile dovranno essere effettuate test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98, come modificato dal DM 186/06; inoltre, le MPS prodotte prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, dovranno essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle norme tecniche (conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205), rilevando che per essere immessi sul mercato come "prodotti da costruzione" esse devono essere qualificate mediante marcatura CE ai sensi del Regolamento 305/2001/UE e del D.lgs. n. 106/2017, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte dovranno essere inviate agli acquirenti finali, alle condizioni di cui al punto precedente;
- nei periodi di inattività l'impianto mobile dovrà essere custodito nel sito di ricovero presso l'unità locale della Società;
- nelle Relazioni Tecniche descrittive delle campagne d'attività da svolgere, tra l'altro, dovrà essere specificato quanto segue:
 - fare espresso riferimento alla Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza, prot. reg.n. I.0745665 del 26.11.2018, come modificata e integrata con la Relazione Tecnica integrativa, allegata alla nota della Società trasmessa via PEC in data 04 agosto 2020, che è stata recepita agli uffici regionali con lo stesso protocollo della nota Regione Lazio di richiesta integrazioni, n.U.0398689 del 05/05/2020;
 - indicazione delle misure di salvaguardia delle matrici ambientali, suolo, acque di falda e acque superficiali, richiamando quanto riportato nelle Relazione Tecniche presentate, circa le modalità di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS prodotte, del trattamento delle acque meteoriche e delle acque di bagnatura e le emissioni in atmosfera dovuta alla produzione delle polveri, descrivendo in maniera dettagliata tutti gli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;
 - indicazione nel dettaglio delle modalità relative al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e dei prodotti ottenuti dall'attività di trattamento delle demolizioni non rispondenti ai requisiti specifici, nel rispetto del criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;
 - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità giornaliera riconducibile a quanto previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
 - indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014;
 - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti della Regione Lazio";
 - in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto indicare puntualmente le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle

materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un “end of waste”, cessando la qualifica di rifiuto;

- descrizione in modo dettagliato degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili; in ogni caso, dovrà essere previsto che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali, nonché eventuali dispersioni di pulviscolo in atmosfera, mediante la loro protezione con teli zavorrati;
- il sistema di nebulizzazione per il contenimento delle polveri, dovrà essere tarato in modo tale da evitare la formazione di percolati o eventuali effluenti liquidi, senza causare alcun impatto sulla matrice suolo e acqua; al fine di garantire le più idonee condizioni di installazione dell'impianto, descrivere i possibili apprestamenti da adottare per il contenimento di eventuali effluenti liquidi, in relazione alle condizioni specifiche del sito, all'attività specifica e al materiale da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti, come risulta da copia di bonifico effettuato a favore della Regione Lazio, in data 23.11.2018;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato “B” della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato “B” del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, “Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo a seguito della definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come riportati negli Allegati "A" e "B" al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile marca Marca OM SPA, Modello OMTRACK GIOVE, Matricola n. TK150142, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 864/2014, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche), di proprietà della Società I.GE.CO. Srl, con sede legale in viale Gramsci 5, 04100 Latina (LT), CF/P.IVA n. 00277730594, legalmente rappresentata dal Sig. Giulio Toppetta;
- di autorizzare la Società I.GE.CO. S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, così come riportati nell'Allegato "A", in cui, per singolo CER o gruppi di CER, sono state indicate le potenzialità giornaliere minime e massime e quelle massime annuali, complessivamente ammontanti a 219.500 ton/anno;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, dalla DGR n. 864/2014, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- in fase di richiesta di campagne di attività, nella documentazione tecnica che verrà presentata, in particolare, la Società dovrà fare espresso riferimento a quanto puntualmente riportato nella Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza, prot. reg.n. I.0745665 del 26.11.2018, come modificata e integrata con la Relazione Tecnica integrativa, trasmessa via PEC in data 04 agosto 2020, che è stata recepita agli uffici regionali con lo stesso protocollo della nota Regione Lazio di richiesta integrazioni, n.U.0398689 del 05/05/2020;
- la presente autorizzazione non esonera la Società I.GE.CO. S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- lo svolgimento delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinato alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)